



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 134

PROT. N. 0027048

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:
ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA
DRUENTO, DAL N. 117 AL N. 125, PER LAVORI DI ESTENSIONE RETE DI
DISTRIBUZIONE GAS, DA PARTE DELL'IMPRESA TUBIGAS IMPIANTI S.R.L. DI
CHIARI (BS), PER CONTO DI ITALGAS RETI S.P.A.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che a seguito della richiesta pervenuta al Settore Lavori Pubblici, in data 17.10.2022, prot. n. 24689 è stato rilasciato NULLA OSTA alla manomissione e/o occupazione del suolo pubblico alla Società ITALGAS RETI S.p.A. in qualità di richiedente, per lavori di estensione della rete di distribuzione gas in Pianezza (TO), via Druento, dal n. 117 al n. 125 e in data 22/11/2022, a mezzo posta elettronica ordinaria, è stata richiesta l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità da parte dell'impresa esecutrice TUBIGAS IMPIANTI S.r.l. di Chiari (BS), mediante istituzione temporanea del divieto di transito veicolare nel medesimo tratto stradale, al fine di eseguire tali lavorazioni.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in forza del Decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 5.5.2022, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

ORDINA

- dall'1/12/2022 al 10/12/2022 dalle ore 08:00 alle ore 18:30 e comunque sino a fine lavorazioni:
 - l'istituzione temporanea del **divieto di transito veicolare** in via Druento, dal n. 117 al n. 125, (eccetto veicoli dei residenti del medesimo tratto stradale e di trasporto pubblico urbano);

opportunamente individuato dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada,

- 2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni;

dovrà essere garantita la sicurezza dei transiti veicolari e pedonali adiacenti le aree di intervento, eventualmente anche interrompendo le operazioni in corso e vigilando con personale addetto,

DISPONE

che la ditta TUBIGAS IMPIANTI S.r.l. di Chiari (BS), in qualità di impresa esecutrice lavori per conto ITALGAS RETI S.p.A., provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dei prescritti segnali stradali e di preavviso previsti dal Nuovo Codice della Strada che saranno forniti e posizionati a propria cura e spese, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza alla ditta TUBIGAS IMPIANTI S.r.l., in qualità di impresa esecutrice lavori per conto ITALGAS RETI S.p.A. e di richiedente l'emissione dell'ordinanza;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Arch. Raffaele Fiorelli.

che a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Pianezza, li 23/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIORELLI Arch. Raffaele
